

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.

Sede legale: Via San Gregorio n. 12, Milano

**P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi 07620910153**

Codice LEI: 894500K2G01Z7EQIKR13

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO

“BRAGA MORO S.p.A. 9.75% 2025-2028”

ISIN IT0005648156

1. DEFINIZIONI

1.1. Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, i seguenti termini hanno il significato a essi di seguito attribuito:

- 1.1.1. “**Agente di Calcolo**” ha il significato di cui al Paragrafo 12.1.
- 1.1.2. “**Agente dei Pagamenti**” ha il significato di cui al Paragrafo 13.1.
- 1.1.3. “**Braga Moro**” o “**Emittente**” o “**Società**” indica la società Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A., con sede legale in Milano, via San Gregorio 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 07620910153
- 1.1.4. “**Codice Civile**” indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.5. “**Data di Rimborso Anticipato Volontario**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.
- 1.1.6. “**Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio**” ha il significato di cui al Paragrafo 10.2.
- 1.1.7. “**Data di Emissione**” indica il 7 maggio 2025.
- 1.1.8. “**Data di Godimento**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.2.
- 1.1.9. “**Data di Pagamento**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2.
- 1.1.10. “**Data di Scadenza**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.2.
- 1.1.11. “**EBITDA**” indica l’EBITDA consolidato del Gruppo Braga Moro da calcolarsi in conformità ai criteri indicati nell’Allegato A.
- 1.1.12. “**Euronext Securities Milan**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, e denominazione commerciale “*Euronext Securities Milan*”.
- 1.1.13. “**Giorno Lavorativo**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.6.
- 1.1.14. “**Gruppo Braga Moro**” indica Braga Moro e ogni società tempo per tempo controllata da Braga Moro, ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 2359 (*Società controllate e collegate*) del Codice Civile.
- 1.1.15. “**Interessi**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.1.
- 1.1.16. “**Intermediari**” ha il significato di cui al Paragrafo 3.1.
- 1.1.17. “**Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.18. “**Obbligazionisti**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.19. “**Opzione di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.
- 1.1.20. “**Organo Amministrativo**” indica l’organo amministrativo dell’Emittente di volta in volta in carica.
- 1.1.21. “**Patrimonio Netto**” indica il Patrimonio Netto consolidato del Gruppo Braga Moro da calcolarsi in conformità ai criteri indicati nell’Allegato A.
- 1.1.22. “**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.5.

- 1.1.23. **“Periodo di Offerta”** ha il significato di cui al Paragrafo 4.3.
- 1.1.24. **“PFN”** indica la PFN consolidata del Gruppo Braga Moro da calcolarsi in conformità ai criteri indicati nell'Allegato A.
- 1.1.25. **“Prestito”** o **“Prestito Obbligazionario”** ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.26. **“Prezzo di Emissione”** ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.
- 1.1.27. **“Rappresentante degli Obbligazionisti”** ha il significato di cui al Paragrafo 16.1.
- 1.1.28. **“Regolamento”** indica il presente regolamento.
- 1.1.29. **“Rimborso Anticipato Obbligatorio”** ha il significato di cui all'Articolo 10.
- 1.1.30. **“Rimborso Anticipato Volontario”** ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.
- 1.1.31. **“Tasso di Interesse”** ha il significato di cui al Paragrafo 6.1.
- 1.1.32. **“TUF”** indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.33. **“Valore Nominale”** ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.34. **“Valore Nominale Residuo”** ha il significato di cui al Paragrafo 5.2.

2. IMPORTO, TAGLIO, TITOLI ED EMISSIONE

- 2.1** Il prestito obbligazionario denominato *“Braga Moro S.p.A. 9,75% 2025-2028”*, codice ISIN IT0005648156, di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 3.000.000,00 (il **“Prestito Obbligazionario”**) è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2025 di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A., con sede legale in via San Gregorio n. 12, 20124 Milano (**“Braga Moro”** o l’**“Emittente”** o la **“Società”**), ed è costituito da massime n. 300 obbligazioni (le **“Obbligazioni”**) del valore nominale di Euro 10.000,00 cadauna (il **“Valore Nominale”**). Alla Data di Emissione l’Emittente procederà all’emissione di n. 150 Obbligazioni pari a nominali complessivi Euro 1.500.000,00.
- 2.2** L’Emittente impiegherà i proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario esclusivamente al fine di sostenere il proprio fabbisogno operativo aziendale.
- 2.3** Le Obbligazioni:
- 2.3.1 sono emesse e denominate in euro;
- 2.3.2 potranno essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali;
- 2.3.3 sono nominali e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (**“Euronext Securities Milan”**) in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 settembre 1998, n. 58 (**“TUF”**) e relative norme di attuazione (codice ISIN (*International Security Identification Number*) IT0005648156); e
- 2.3.4 costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente.
- 2.4** Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 10.000,00.

- 2.5** L'emissione del Prestito e l'ammissione alle negoziazioni su Vienna MTF è stata debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta in data 14 aprile 2025.
- 2.6** Alla Data di Emissione, il capitale sociale dell'Emittente risulta pari ad Euro 2.956.935,50 e le riserve disponibili, ai sensi dell'ultimo bilancio approvato, pari ad Euro 199.530,00.
- 2.7** Ai sensi del vigente statuto sociale, l'Emittente ha per oggetto le seguenti attività:

“La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione per conto proprio, produzione, costruzione, commercializzazione, installazione e manutenzione, anche per conto di terzi, di sistemi di conversione e produzione di energia, di raddrizzatori, convertitori, stabilizzatori, *schalter*, gruppi statici di continuità, batterie, accumulatori e complessi di accumulatori;
- la costruzione, anche per conto di terzi, la commercializzazione, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature per telecomunicazioni, di prodotti elettrici, elettronici, meccanici ed elettromeccanici, di apparecchi per illuminazione, di impianti di sicurezza, impianti tecnologici e di conduttori normali e speciali.

La Società nello svolgimento delle attività sopra indicate, potrà assumere e conferire mandati di agenzia e di rappresentanza ed intraprendere ogni altra azione comunque connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Inoltre, in relazione a tale oggetto potrà compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in particolare prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi (sempre non nei confronti del pubblico).

Essa potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e ciò in via non prevalente e non al fine del collocamento.”

- 2.1.** Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l'Euro non fosse più riconosciuto dalla banca centrale quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Euro, e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro, dovrà essere inteso quale riferito alla valuta che sarà riconosciuta dalla banca centrale quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall'Emittente), al tasso di conversione riconosciuto dalla banca centrale per la conversione dell'euro in tale valuta, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall'Emittente.

3. REGIME DI CIRCOLAZIONE

- 3.1.** In conformità a quanto previsto dal TUF, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusa l'emissione dei titoli dematerializzati, i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (gli “**Intermediari**”). I titolari delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.
- 3.2.** Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2017/1129, all'articolo 100 del TUF e ai relativi regolamenti attuativi.

3.3. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

3.4. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

3.5. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato.

4. PREZZO, DURATA, MODALITÀ DI EMISSIONE E GODIMENTO

4.1. Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè per un corrispettivo unitario pari al loro Valore Nominale e dunque al prezzo di emissione di Euro 10.000,00 cadauna (il "**Prezzo di Emissione**").

4.2. Il Prestito Obbligazionario ha durata di 3 anni a decorrere dal 7 maggio 2025 (la "**Data di Emissione**") e sino al corrispondente giorno del 3° anno successivo alla Data di Emissione e cioè sino al 7 maggio 2028 (la "**Data di Scadenza**") ed ha godimento dalla medesima Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

4.3. Il Prestito potrà essere sottoscritto a partire dal 23 aprile 2025 sino al 5 maggio 2025 (il "**Primo Periodo di Offerta**").

4.4. In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito Obbligazionario entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, a partire dalla Data di Godimento e fino al 30 dicembre 2025 (il "**Secondo Periodo di Offerta**" e, congiuntamente con il Primo Periodo di Offerta, il "**Periodo di Offerta**"), l'Emittente potrà, senza il consenso dei titolari delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere in varie *tranches* le Obbligazioni residue, fino all'importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Primo Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. L'Emittente informerà l'Agente di Calcolo e l'Agente dei Pagamenti in merito all'emissione di ulteriori *tranches* con un preavviso di 10 Giorni Lavorativi.

4.5. Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni emesse durante il Secondo Periodo di Offerta sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi di competenza rispetto alla Data di Godimento, e sarà determinato dall'Agente di Calcolo. Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 30 dicembre 2025, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. L'Emittente potrà procedere in qualunque momento durante il Secondo Periodo di Offerta alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni, sospendendo l'accettazione di eventuali ulteriori richieste di adesione, al raggiungimento dell'importo massimo del Prestito Obbligazionario, dandone immediata comunicazione mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente: www.bragamoro.com.

4.6. Pertanto, qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 30 dicembre 2025, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. L'Emittente potrà procedere in qualunque momento durante il Primo Periodo di Offerta e, ove applicabile, il Secondo Periodo di Offerta alla chiusura anticipata delle

sottoscrizioni, sospendendo l'accettazione di eventuali ulteriori richieste di adesione al raggiungimento dell'importo massimo del Prestito Obbligazionario.

5. RIMBORSO

5.1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, alle seguenti rate (le "**Rate di Rimborso**") e secondo il seguente piano di ammortamento (il "**Piano di Ammortamento**"):

- il 7 maggio 2026 sarà rimborsato un importo pari a nominali Euro 4.000,00 per ciascuna Obbligazione che conserverà pertanto un Valore Nominale Residuo di Euro 6.000,00;
- il 7 maggio 2027 sarà rimborsato un importo pari a nominali Euro 3.000,00 per ciascuna Obbligazione che conserverà pertanto un Valore Nominale Residuo di Euro 3.000,00;
- alla Data di Scadenza sarà rimborsato il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione pari a nominali Euro 3.000,00 per ciascuna Obbligazione.

5.2. Ad esito di ciascun pagamento effettuato a ciascuna data di rimborso delle Obbligazioni di cui al Piano di Ammortamento, il Valore Nominale delle Obbligazioni si ridurrà rispettivamente dell'importo rimborsato a titolo di capitale (il "**Valore Nominale Residuo**").

5.3. Qualora qualsiasi data di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

6. INTERESSI

6.1. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 9,75% (*nove virgola settantacinque per cento*) (il "**Tasso di Interesse**") dalla Data di Godimento (inclusa) (gli "**Interessi**").

6.2. Gli Interessi maturati saranno corrisposti con pagamento semestrale posticipato al 7 maggio e 7 novembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, una "**Data di Pagamento**").

6.3. La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 7 novembre 2025 (escluso) (la "**Prima Data di Pagamento**"). L'ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, **(i)** la Data di Scadenza (esclusa), **(ii)** la Data di Rimborso Anticipato Volontario (esclusa) o **(iii)** la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (esclusa).

6.4. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di "euro" (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore). Gli Interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi compresi nel periodo di Interessi moltiplicato per il numero dei periodi di interesse previsti nell'anno secondo la convenzione Actual/Actual(ICMA) unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

- 6.5.** Per “**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, **(i)** limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), **(ii)** limitatamente alle note emesse nelle *tranches* successive alla prima, il periodo compreso tra la data di emissione dell'ulteriore *tranche* (inclusa) e la prima Data di Pagamento successiva (esclusa) e **(iii)** limitatamente all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, **(a)** la Data di Scadenza (esclusa), **(b)** la Data di Rimborso Anticipato Volontario (esclusa) o **(c)** la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, la stessa verrà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo e non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).
- 6.6.** Ai fini del presente Regolamento, con il termine “**Giorno Lavorativo**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche siano operative secondo il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET2).
- 6.7.** Ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 5.1, 8.5 e 10.2, resta inteso che ogni Obbligazione cesserà di essere fruttifera di interessi: **(i)** in caso di rimborso ordinario, alla Data di Scadenza, **(ii)** in caso di Rimborso Anticipato Volontario, alla Data di Rimborso Anticipato Volontario, e, **(iii)** in caso di Rimborso Anticipato Obbligatorio, alla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
- 6.8.** Se in qualsiasi momento il pagamento degli interessi pagabili dall'Emittente supera l'importo massimo consentito dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996, come successivamente modificata e integrata, e la relativa normativa di attuazione, allora tale importo sarà ridotto, per il periodo più breve possibile (se applicabile), all'importo massimo, quale tasso di interesse, che sia consentito pagare da parte dell'Emittente, ai sensi della Legge sull'usura, per il periodo durante il quale non sia possibile applicare il tasso di interesse come originariamente previsto.

7. PAGAMENTI

- 7.1.** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà effettuato in “euro” dall'Agente dei Pagamenti attraverso sistema operativo di Euronext Securities Milan. I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di “euro” (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore).
- 7.2.** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
- 7.3.** Nel caso in cui il termine di pagamento di capitale, interessi e delle altre somme dovute non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

8. RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

- 8.1. A partire dalla Data di Emissione delle Obbligazioni e fino alla Data di Scadenza, l'Emittente avrà la facoltà, con le modalità e nei termini di seguito indicati, di procedere, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge, al rimborso anticipato totale delle Obbligazioni in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro come indicato nel successivo Paragrafo 8.3 ovvero con le modalità di volta in volta richieste dal sistema operativo di Euronext Securities Milan (l'“**Opzione di Rimborso Anticipato Volontario**” o il “**Rimborso Anticipato Volontario**”).
- 8.2. Al fine dell'esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato Volontario, l'Emittente, entro il 15° Giorno Lavorativo antecedente alla data di rimborso anticipato (la “**Data di Rimborso Anticipato Volontario**”), pubblicherà un comunicato stampa (inviando contestualmente agli Obbligazionisti, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti la relativa comunicazione ai sensi del successivo Paragrafo 17.1) un avviso (l'“**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato Volontario**”) in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Rimborso Anticipato Volontario, la Data di Rimborso Anticipato nonché la modalità di regolamento del rimborso stesso.
- 8.3. Alla Data di Rimborso Anticipato Volontario, l'Emittente darà esecuzione all'Opzione di Rimborso Anticipato Volontario effettuando un pagamento agli Obbligazionisti – per il tramite dell'Agente dei Pagamenti – a titolo di rimborso delle Obbligazioni mediante il versamento di una somma in danaro pari al 100% del Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione maggiorata dell'importo degli Interessi maturati e non ancora corrisposti ai sensi del precedente Articolo 6.
- 8.4. Le Obbligazioni per cui sia stata esercitata l'Opzione di Rimborso Anticipato Volontario verranno cancellate dalla relativa Data di Rimborso Anticipato Volontario.
- 8.5. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

9. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

9.1. Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna al rispetto di quanto previsto nel presente articolo, restando inteso che qualsivoglia impegno o obbligazione (di fare o non fare) quivi prevista potrà essere oggetto di espressa rinuncia e/o preventivo consenso (a seconda del caso) da parte dei titolari delle Obbligazioni che, complessivamente considerati, rappresentino la percentuale di cui al successivo Paragrafo 16.3.

9.2. L'Emittente si impegna a rispettare, alla data del 31 dicembre 2025, i seguenti parametri finanziari:

(i) $PFN / EBITDA \leq 4,5$

(ii) $PFN / Patrimonio Netto \leq 3$

restando inteso che l'Emittente sarà tenuto a comunicare agli Obbligazionisti il rispetto dei predetti parametri finanziari entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 di Braga Moro stessa.

10. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

10.1. A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (a) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 Giorni Lavorativi; o
- (b) l'Emittente sia inadempiente agli impegni assunti nel precedente Articolo 9; o

- (c) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (d) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

10.2. Ai fini dell'esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato Obbligatorio e fermo restando quanto precede:

- (a) Ove non già comunicato, l'Emittente sarà tenuta a comunicare agli Obbligazionisti, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti, nelle forme di cui al successivo Paragrafo 17.1, entro e non oltre il 10° Giorno Lavorativo successivo, il verificarsi degli eventi di cui al precedente Paragrafo 10.1;
- (b) Si dovrà tenere un assemblea degli Obbligazionisti, a valle della quale il Rappresentante Comune (per conto di tutti gli Obbligazionisti, essendo pertanto tutti vincolati alla relativa decisione assembleare da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Paragrafo 16.3), dovrà inviare una apposita comunicazione scritta all'Emittente, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti che indichi la volontà di volersi avvalere della facoltà di Rimborso Anticipato Obbligatorio di tutte le Obbligazioni e la data alla quale l'Emittente dovrà effettuare il Rimborso Anticipato Obbligatorio delle Obbligazioni, data che non potrà essere comunque fissata in un termine inferiore ai 20 Giorni Lavorativi (la "**Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio**").

10.3. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista alla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio, fermo restando il diritto degli Obbligazionisti (da esprimersi per mezzo del Rappresentante Comune con le maggioranze di cui al successivo Paragrafo 16.3 di rinunciarvi entro detta data.

10.4. La richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio dovrà essere presentata all'Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate, all'Agente di Calcolo, all'Agente dei Pagamenti ed alla Società.

10.5. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio avverrà, senza aggravio di commissioni o costi per gli Obbligazionisti che abbiano esercitato detta facoltà.

10.6. A far tempo dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (esclusa), le Obbligazioni per le quali tale diritto sia stato esercitato, cesseranno di essere produttive di interessi.

10.7. Le Obbligazioni per le quali non sia stato esercitato il Rimborso Anticipato Obbligatorio saranno rimborsate in conformità alle previsioni del presente Regolamento.

11. NATURA GIURIDICA

11.1. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

12. AGENTE DI CALCOLO

12.1. Le funzioni di agente di calcolo (**"Agente di Calcolo"**) saranno svolte da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV) (**"Finint"**) ai termini e alle condizioni del relativo contratto di agenzia (**"Agency Agreement"**). Qualora l'Agency Agreement non si perfezioni ovvero l'Emittente decida di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a un altro soggetto diverso da Finint, l'Emittente ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

12.2. Le funzioni di Agente di Calcolo saranno svolte in modo autonomo e con indipendenza di giudizio. L'Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei calcoli e nelle determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da dolo o colpa grave.

12.3. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.

13. AGENTE DEI PAGAMENTI

13.1. Le funzioni di agente dei pagamenti (**"Agente dei Pagamenti"**) saranno svolte Finint ai termini e alle condizioni dell'Agency Agreement. Qualora l'Agency Agreement non si perfezioni ovvero l'Emittente decida di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a un altro soggetto diverso da Finint, l'Emittente ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

13.2. Le funzioni di Agente dei Pagamenti saranno svolte in modo autonomo e con indipendenza di giudizio. L'Agente dei Pagamenti non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nell'esercizio delle attività previste nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da dolo o colpa grave.

14. REGIME FISCALE

14.1. Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applica il regime fiscale di volta in volta vigente. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

15. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI

15.1. Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

15.2. Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole.

16. RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI — ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

16.1. Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti che verrà convocata dall'Emittente entro il 31 dicembre 2025, non proceda alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il **"Rappresentante degli Obbligazionisti"**), l'Emittente chiederà la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile.

16.2. L'assemblea degli Obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli Obbligazionisti come sopra nominato. Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

16.3. L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

17. COMUNICAZIONI

17.1. Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori delle Obbligazioni, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno effettuate mediante comunicato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'apposita sezione "*investor relations*" o per il tramite del sistema operativo Euronext Securities e con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle Obbligazioni.

17.2. Tutte le comunicazioni dell'Emittente all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti saranno effettuate mediante posta elettronica e posta elettronica certificata agli indirizzi specificati all'interno dell'Agency Agreement.

18. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

18.1. L'Emittente ha intenzione di presentare presso la Borsa di Vienna la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su Vienna MTF.

18.2. La decisione della Borsa di Vienna e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni su Vienna MTF, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate dalla Borsa di Vienna con apposito avviso, ai sensi del Regolamento Borsa di Vienna.

19. VARIE, LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

19.1. La sottoscrizione, l'acquisto e il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

19.2. Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana, che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.

19.3. Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Allegato A

Definizioni di EBITDA, Patrimonio Netto e PFN

EBITDA

Indica l'EBITDA risultante dal conto economico consolidato predisposto da Braga Moro in conformità ai principi contabili nazionali, approvato e assoggettato a revisione contabile, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Si intende per EBITDA consolidato il risultato delle seguenti voci, come risultanti dal bilancio consolidato di Braga Moro al 31 dicembre 2025:

(+) la voce "Risultato Operativo" (c.d. EBIT – *Earning Before Interest and Taxes*), determinato come differenza delle voci A) *Valore della produzione* e B) *Costi della produzione* del Conto Economico ai sensi dell'articolo 2425 del Codice Civile.

(+) i costi di cui alle voci "Ammortamenti" (materiali e immateriali) e "Svalutazioni";

fermo restando che l'EBITDA sarà normalizzato:

- (i) dei costi straordinari e/o non ricorrenti legati all'esecuzione di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo i costi sostenuti per operazioni straordinarie sul capitale, i *transaction cost* – per la sola parte inerente al business aziendale – sostenuti per l'acquisizione di partecipazioni, di rami aziendali e/o altre operazioni societarie non rientranti nell'ordinaria gestione – es. *joint venture, partnership*, ecc. - ove tali operazioni venissero perfezionate con successo);
- (ii) in diminuzione per la quota parte delle spese relative all'incremento delle immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione (voce A.4) *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* del Conto Economico ai sensi dell'articolo 2425 del Codice Civile), il cui ammontare maturato dovesse eccedere, rispettivamente il 35% dei ricavi registrati nell'esercizio. Nel caso in cui il valore della voce di spesa relativa all'incremento delle immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione dovesse eccedere le percentuali sopra individuate, ogni euro eccedente sarà stornato dal computo dell'EBITDA.

Patrimonio Netto

Indica la voce rappresentata nella sezione "A-Patrimonio netto" dello stato patrimoniale consolidato predisposto dalla Società in conformità ai principi contabili nazionali, approvato e assoggettato a revisione contabile, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Essa comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il capitale sociale, le riserve di capitale di utili, l'utile (o la perdita) di esercizio, nonché eventuali altre poste che compongono il patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili.

PFN

Indica la posizione finanziaria netta risultante dallo stato patrimoniale consolidato predisposto dalla Società in conformità ai principi contabili nazionali, approvato e assoggettato a revisione contabile, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Si intende per PFN consolidata il risultato delle seguenti voci, come risultanti dal bilancio consolidato di Braga Moro al 31 dicembre 2025:

- (-) la voce IV - Disponibilità Liquide;
- (-) le voci III 5) e III 6) – Strumenti finanziari derivati attivi e Altri titoli;
- (+) le voci D1 e D2 – Obbligazioni;
- (+) la voce D 4 - Debiti verso banche, correnti e non correnti;
- (+) la voce D 5 - Debiti verso altri finanziatori, correnti e non correnti;

- (+) la voce D 8 - Debiti rappresentati da titoli di credito;
- (+) Eventuali debiti di natura commerciale scaduti da oltre 180 giorni;
- (+) Eventuali debiti di natura commerciale (anche non scaduti da oltre 180 giorni) per i quali è stato concordato un piano di rateazione;
- (+) Eventuali debiti relativi all'acquisto di quote di società partecipate direttamente o indirettamente da Braga Moro e dalle sue controllate, per i quali si terrà conto dei valori contrattualizzati;
- (+) Qualunque debito verso soci presenti e passati di società partecipate da Braga Moro o di Braga Moro stessa.